

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 67/CGF – RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente;– Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Franco Massi - Componenti;
Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL F.C. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUTO MASSIMILIANO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/CATANZARO DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

Con preannuncio di reclamo del 28 ottobre 2009 la società F.C. Catanzaro impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questi in sintesi i fatti:

- al 33° del secondo tempo della partita riportata in epigrafe il calciatore Massimiliano Caputo veniva espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo, a gioco fermo. Rientrando nello spogliatoio veniva alle mani con una persona, non autorizzata e ricollegabile alla società Isola Liri, generando una rissa tra i calciatori delle due squadre e un tentativo di scavalcare la recinzione interna da parte delle due tifoserie che costringeva il direttore di gara ad interrompere la partita per alcuni minuti. L’intervento delle forze dell’ordine impediva che le due tifoserie venissero a contatto e la situazione degenerasse.

Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 5 novembre 2009, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che la succitata decisione era eccessiva e spropositata in quanto lo schiaffo al volto refertato dall’assistente dell’arbitro è consistito, in realtà, in una semplice manata, priva di alcun intento lesivo dell’incolumità altrui e senza la minima conseguenza fisica per il calciatore che aveva potuto riprendere immediatamente il gioco senza bisogno dell’intervento dei sanitari. In quest’ottica il comportamento del Caputo andrebbe considerato alla stregua di una condotta antisportiva e non già di una condotta violenta con conseguente riduzione della sanzione prevista da tre a due giornate di squalifica.

A tal proposito veniva citato un precedente giurisprudenziale della C.G.F. dove, nella riunione del 17 settembre 2009, la Corte stessa riduceva da tre a due giornate di squalifica la sanzione inflitta in primo grado ad un calciatore dell’Ascoli Calcio reo di aver colpito un avversario al volto, a gioco fermo.

La difesa sosteneva, inoltre, relativamente all’ulteriore alterco avuto dal Caputo al rientro nello spogliatoio con una persona non autorizzata, che non può attribuirsi allo stesso alcuna

responsabilità in quanto il calciatore ha dovuto difendersi dall'aggressione perpetrata nei suoi confronti dalla suddetta persona che stazionava nel recinto di gioco pur non avendone titolo. A tal proposito si segnalava che la società Isola Liri è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l'ammenda di € 3.500,00 proprio perché *“persona non identificata ma riconducibile alla società, indebitamente presente all'imbocco del tunnel che porta agli spogliatoi, veniva alle mani con un calciatore della squadra avversaria che era stato espulso, provocando una rissa, alla quale partecipavano anche numerose persone indebitamente presenti sul posto”*.

Si chiedeva, in via principale, la riduzione da tre a due giornate di squalifica e, in subordine, commutare la sanzione residua in ammenda, da contenersi nella misura minima prevista dal C.G.S.

All'odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società F.C. Catanzaro, nella persona dell'avvocato Monica Fiorillo sentita dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., la quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte ravvisando nel comportamento del Caputo gli estremi della condotta violenta nei confronti di altri calciatori previsti dall'art. 19, comma 4, lettera b) Codice di Giustizia Sportiva a nulla rilevando l'attenuante, richiamata dalla difesa, del non aver procurato danni fisici all'avversario, poiché la condotta colpita dal legislatore sportivo è quella connessa alla volontà di procurare un danno fisico, di qualsiasi entità, a prescindere dagli esiti dell'azione stessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro di Catanzaro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GHELLER MAVILLO SEGUITO GARA NOVARA/PERUGIA DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

Con atto del 28.10.2009, la società Novara Calcio inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica al calciatore Gheller Mavillo per 2 giornate effettive di gara, per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante l'incontro Novara/Perugia del 25.10.2009.

Con successivo atto di questa Corte datato 29.10.2009, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dal Novara Calcio in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell'invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL'AMMENDA DI €300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAU ROBERTO; SEGUITO GARA VILLACIDRESE/ALGHERO DEL 1 NOVEMBRE 2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 3.11.2009)

Con preannuncio di reclamo del 3 novembre 2009 la Polisportiva Alghero S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questi in sintesi i fatti:

- al 27° del secondo tempo della partita riportata in epigrafe il calciatore Roberto Cau veniva espulso perché, disinteressandosi del pallone, colpiva da tergo, con un calcio, un avversario. A seguito della stessa gara la Polisportiva Alghero veniva condannata in quanto i propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore, prima dell'inizio della gara, numerosi bengala.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 4 novembre 2009, una memoria difensiva con la quale sosteneva che la sanzione inflitta al Cau era eccessiva e spropositata in quanto il colpo inferto dallo stesso all'avversario era del tutto involontario e dettato dall'intento di intervenire sul pallone. Inoltre si riteneva che la sanzione inflitta alla Polisportiva Alghero fosse ingiusta e frutto di un equivoco in quanto dal referto del collaboratore della Procura federale si evince che la responsabilità dell'esplosione dei razzi e dei bengala veniva ascritta ai sostenitori della società ospitante e non già a quelli della società ospitata.

Si chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione applicata e, in via subordinata, la riduzione della sanzione medesima.

La Corte articolato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Alghero in due distinti appelli;

- considerato che dalla lettura del referto arbitrale si evince come il Cau sia intervenuto sull'avversario non avendo la possibilità di giocare il pallone, configurando quindi l'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.;

- considerato, altresì, che dall'analisi del referto del collaboratore della Procura Federale risulta, inequivocabilmente, che i bengala furono accesi dai sostenitori della Villacidrese e non dai sostenitori della Polisportiva Alghero

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto della Pol. Alghero di Alghero (Sassari), in due distinti appelli:

- accoglie il ricorso relativo all'ammenda di € 300,00 e per l'effetto annulla la sanzione; dispone restituirsi la tassa reclamo;

- respinge il ricorso relativo alla sanzione della squalifica per 2 giornate effettive inflitta al calciatore Cau Roberto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA CISCO ROMA/BRINDISI DEL 31.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 03.11.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 49/DIV del 3.11.2009, ha inflitto al calciatore Diaw Doudou, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Tale decisione veniva assunta perché il Doudou aveva colpito con un pugno al volto un avversario durante l'incontro Cisco Roma/Brindisi del 31.10.2009.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Cisco Calcio Roma ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.11.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.11.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare

seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cisco Calcio Roma di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 26 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete